


Pubblicato il 15/03/2019

N.01693 2019 REG.PROV.CAU.
N. 11505/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11505 del 2018, proposto da

Michele Mezzacapo, Pasquale Quadrano, Rosa Puocci, Luisa Puocci, Gennaro Alessio Murano, Maddalena Salzillo, Ylenia Maietta, Felice Massimo Nappi, Giuseppe Taddeo, Angela Di Sorbo, Sebastiano Pecchia, Loris Gargiulo, Marianna Di Giovanni, Antonio Di Biase, Marino Angelo Crocco, Maria Lavorgna, Luigi Morone, Rosanna Cusano, Bruno Ferronetti, Federica Romano, Luigi Romano, Assunta Zoccolillo, Patrizia Prece, Clarice Reale, Francesco Romano, Amalia Masella, Miriam Garofano, Gaetana De Tora, Mimmo Rossi, Gennaro Rossi, Federica Verlezza, Luigi Martino, Rosa Abbatiello, Vincenzo Abbatiello, Antonio Abbatiello, Marco Allocca, Vincenzo De Luca, Alessandro De Luca, Gaia Gaglione, Jasmin Bernardinetti, Isidoro Cassella, Silvia Luisa Federico, Renato Serpico, Maria D' Aloia, Gianpiero Zeppetelli, Domenico Esposito, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Maria Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Miur - Usr - At non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CON
CONTESTUALE RICHIESTA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA
ALTERA PARTE

a) del D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per l'anno scolastico 2018/2019 nella parte in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GaE, non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo ITP di cui alla tabella B del DPR n. 19/2016 e docenti in possesso di diploma che dà accesso alla classe di concorso A066 (ex A075 e A076) privi di abilitazione all'insegnamento, l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;

b) di ogni altra parte contrastante con i diritti e gli interessi dei ricorrenti;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;

E PER LA DECLRATORIA

del diritto dei ricorrenti in possesso del diploma ITP di cui alla tabella B del DPR n. 19/2016 e del diploma che dà accesso alla classe di concorso A066 ad essere collocato nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento delle rispettive CdC (per la A066 anche B016 o A041) o in subordine nella IV o in quella che codesto On.le T.A.R. riterrà opportuna e comunque in I o II fascia G.I.

E PER LA CONDANNA

in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad

esaurimento delle rispettive CdC (per la A066 anche B016 o A041) o in subordine nella IV o in quella che codesto On.le T.A.R. riterrà opportuna e comunque in I o II fascia G.I.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto il gravame non sostenuto da fumus di fondatezza in considerazione della tassatività del requisito dell'abilitazione all'insegnamento ovvero del diploma di specializzazione nelle attività di sostegno come statuito, infatti, quanto al diploma di ITP, da Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.7.2018 n. 4503 ha sancito che tale diploma non ha valore abilitante non costituendo pertanto titolo per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) né nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (in tal senso *Adde* la conforme giurisprudenza della Sezione: *ex multis*, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 16 novembre 2018 n. 6975, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis., 18 febbraio 2019, n. 1149, Ord.);

ritenuta la necessità che parte ricorrente provveda comunque all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti iscritti nelle impugnate graduatorie, mediante pubblici proclami sul sito web del MIUR, come tra l'altro espressamente richiesto dai ricorrenti stessi a pag. 26 del ricorso, e che ciò venga effettuato secondo le modalità e i termini definiti in via generale nell'Ordinanza di questa Sezione n.836/2019;

Ritenuto pertanto di dover fissare sin da ora l'Udienza pubblica di trattazione del merito della causa alla data indicata in dispositivo;

Valutato che il regolamento delle spese di lite, comprese quelle della presente fase cautelare, possa essere differito alla fase di trattazione del merito e definito, in ossequio al principio della soccombenza, con la sentenza che sarà in quella sede emessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Respinge la domanda cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti, nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Rinvia alla pubblica Udienza del 16 luglio 2019 per la trattazione del merito del gravame.

Spese al definitivo.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

